



COMUNE DI CAMPOFIORITO

(Città Metropolitana di Palermo)

Via Antonio Gramsci, 90 - Tel. 091-8466212 – Fax: 091-8466429 –
C.F. 84000210827

**PROVVEDIMENTO DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
N. 047 del 10.04.2019**

Oggetto: PRESA D'ATTO ED ESECUZIONE DELLA DIRETTIVA IMPARTITA DALLA GIUNTA MUNICIPALE, GIUSTA DELIBERAZIONE N. 28 DEL 29.03.2019 / REVOCA PARZIALE IN AUTOTUTELA DELLA PROPRIA PRECEDENTE DETERMINAZIONE N. 169/2018

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

PREMESSO CHE:

- con Deliberazione n. 40 del 07.06.2018, recante l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno – triennio 2018/2020 del Comune di Campofiorito, l'Organo esecutivo pianificava l'assunzione a tempo indeterminato dei n. 13 dipendenti in forza presso l'Ente (n. 11 contrattisti e n. 2 LSU) mediante procedura speciale di stabilizzazione, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20, D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, 3, l.r. 29 dicembre 2016, n. 27 e 26, l.r. 8 maggio 2018, n. 8;
- con successiva Determinazione dirigenziale n. 169 del 26/11/2018, in aderente esecuzione alla volontà politica trasfusa nel Provvedimento di cui in epigrafe, venivano approvati gli avvisi pubblici e, per l'effetto, pubblicati anche nella G.U.R.S. per la conseguenziale esigenza di pubblicità e trasparenza;
- successivamente all'avvio delle procedure, invero, interveniva, *ex multis*, la Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 27/2019/PAR, che, rimodulando, *ab imis fundamentis*, l'ormai acquisito principio, tra i Comuni siciliani, della stabilizzazione del personale precario senza la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno – anche in virtù del tenore letterale dell'art. 26, comma 7, L.R. n. 8/2018 che individuava, espressamente, le risorse da imputarsi interamente a carico della finanza regionale e, pertanto, con uno specifico vincolo di destinazione – così si pronunciava: *“La disposizione di cui all'art. 26, comma 6, della legge regionale n. 8 del 2018, va intesa, invero, nel senso che nell'ambito degli spazi assunzionali disponibili per le stabilizzazioni di personale precario (che non possono superare il cinquanta per cento del complessivo spazio assunzionale dell'ente)– al netto di quelli destinati ad essere coperti mediante procedure concorsuali aperte all'esterno, le relative procedure concorsuali possano essere interamente “riservate”, senza che ciò contrasti con l'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017. La “ratio” della garanzia della riserva dei posti all'esterno, infatti, non riguarda la singola procedura selettiva, nell'ambito della quale si possa prevedere una riserva di posti a favore dei precari da stabilizzare bensì risulta assicurata dal generale obbligo per gli enti di bandire procedure concorsuali aperte a tutti per la copertura del fabbisogno nell'ambito degli spazi finanziari disponibili (ovvero nel rispetto di tutte le disposizioni vincolistiche sul turn-over), destinando risorse non superiori al cinquanta per cento di detto plafond all'espletamento di procedure concorsuali ad hoc tra il personale precario da stabilizzare, al fine di selezionare le unità previste nel piano del fabbisogno del personale. In altri termini, il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari non può in ogni caso assorbire risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento (possono essere anche inferiori) di quello*

reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno.”;

- nella medesima citata deliberazione, viepiù, il Giudice Contabile “ritiene che le risorse finanziarie assegnate ai comuni dalla citata legge regionale n. 8 del 2018, ai sensi dell’art. 26, comma 7, abbiano la finalità di garantire la possibilità (non prevista dal comma 4 dell’art 20 del Decreto legislativo n. 75/2017) di elevare i complessivi spazi assunzionali mediante risorse aggiuntive regionali anche in caso di stabilizzazioni da attuarsi ai sensi dell’art. 20, comma 2, del d.lgs. citato; in tal senso, “il 50% dei posti disponibili” quale limite imposto alle procedure di stabilizzazione dal predetto art. 20, comma 2, deve calcolarsi considerando la possibilità di elevare, con risorse aggiuntive regionali, gli spazi assunzionali ordinari ovvero, come prospettato dall’Amministrazione richiedente, con “riflesso solo sulla determinazione degli spazi assunzionali complessivamente disponibili, ferma restando, in ogni caso, la necessità di rispettare l’adeguato accesso dall’esterno fissato nella misura del 50% delle risorse (sia comunali che regionali) utilizzabili”. Ne consegue che, dato il vincolo di destinazione delle risorse regionali alle procedure di stabilizzazione, l’entità di dette risorse aggiuntive, affinché possa dirsi garantito l’adeguato accesso dall’esterno, non potrebbe in ogni caso superare l’importo di quelle a carico del bilancio e destinate al reclutamento ordinario.”;

RICHIAMATA la deliberazione della Corte dei Conti n. 69/2017/PAR laddove afferma che “Nel merito, occorre prendere atto delle modifiche introdotte dall’art. 27 della legge regionale n.3 del 2016, che, colmando il precedente vuoto normativo, ha inteso superare l’orientamento contrario espresso da questa Sezione di controllo (v. delib. n. 192/2014/PAR), stabilendo che “le assunzioni disposte ai sensi dell’art. 4, comma 8, del decreto – legge n. 101/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 125/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3 bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell’articolo art. 36, comma 5 bis, del medesimo decreto legislative. Con la successiva deliberazione n. 162/2016/PAR., questa Sezione ha optato per un’interpretazione restrittiva della norma in esame, stabilendo che “dalla natura derogatoria dell’art. 36, comma 5 – bis, deriva, quale naturale corollario, che non si computano nel limite finanziario fissato dall’art. 35, comma 3 – bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, solamente le tipologie di assunzioni di personale tassativamente contemplate dall’art. 4, comma 8, del D. L. n. 101/2013, come attuato, a livello regionale, dall’art. 30 della L. r. n. 5/2014. In assenza di espresse disposizioni a riguardo, non vi è alcuna possibilità di estensione analogica di tale peculiare regime ad altre tipologie di contratto precario, le quali pertanto restano assoggettate ai limiti ordinariamente previsti dal D. L. n. 101/2013 e dagli artt. 35 e 36 del D. lgs. n. 165/2001”. La qualificazione in termini di reclutamento ordinario delle assunzioni ex art. 4, comma 8, del D. L. n. 101 del 2013, comporta che esse non si pongano più in alternativa rispetto a quelle da effettuare ai sensi del comma 6 dello stesso art. 4”;

VISTO, altresì, l’art. 22 della successiva L.R. 1/2019 con la quale, a modifica delle precedenti disposizioni ed anche a superamento delle precedenti valutazioni interpretative della Corte dei Conti la Regione Siciliana ha espressamente statuito che “Le disposizioni di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e di cui all’[articolo 26, comma 6, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8](#) sono da intendersi relative a procedure di reclutamento straordinario volte al superamento del precariato storico, che prescindono dalle procedure rivolte all’esterno e sono interamente riservate ai soggetti richiamati nel medesimo articolo 26”;

DATO ATTO:

- ✓ che, pertanto, per espressa disposizione di legge regionale risulta ormai definitivamente assodato che il cosiddetto budget aggiuntivo previsto dall’art. 3 della L.R. 27/2016 può essere integralmente destinato alla stabilizzazione del personale precario attraverso procedure esclusivamente riservate a questi ultimi;
- ✓ che tale principio, peraltro, era stato già enucleato anche nelle recentissime Sentenza TAR Palermo n° 234/2019 e la successiva Ordinanza cautelare n° 278/2019 che, sebbene emesse in relazione al previgente assetto normativo confermano viepiù la circostanza secondo cui le risorse regionali aggiuntive appositamente finalizzate costituiscono riserva esclusiva per

- dette forme di reclutamento che assumono, quindi, carattere del tutto peculiare;
- ✓ che in via ulteriore, tenuto conto del disposto dell'art. 27, comma 4°, della L.R. 3/2016 secondo cui i soggetti da stabilizzare rientranti nella tipologia di personale di cui all'art. 4, comma 8°, del D.L. 101/2013, non si computano nel limite finanziario fissato dall'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in quanto rientranti nella disciplina del reclutamento ordinario ai sensi dell'articolo 36, comma 5-bis, del medesimo decreto legislativo sicchè le stesse risultano assimilate - per espressa previsione di legge - alle assunzioni dall'esterno e quindi, anche nel caso più restrittivo che si prospettava in base all'ormai superato orientamento dei cui al Parere n° 27/2019 della Corte dei Conti Sicilia sarebbe stato necessario tener conto, ai fini del complessivo bilanciamento, della consistenza e del numero di soggetti da stabilizzare che però, appartenevano alle categorie per le quali già l'originario art. 16, comma 1, della Legge 56/87 ha da sempre previsto, e prevede anche oggi, l'accesso diretto, anche nell'ambito del pubblico impiego, sulla base delle graduatorie risultanti dalle liste di collocamento;

CONSIDERATO, pertanto, che le assunzioni di cui al comma 4 dell'art. 27 della l.r. n. 3/2016 possono trovare copertura nelle risorse di cui al comma 6 dell'art. 26 della l.r. n. 8/2018, richiamato dal comma 10 della medesima disposizione, e che esse sono considerate assunzioni ordinarie per espressa previsione dell'art. 27, comma 4, della L.R. 2/2016, garantendo, per tale effetto, adeguato accesso dall'esterno poiché trattasi di procedure attivate per il reclutamento di personale avente i profili di cui all'art. 4, comma 8, del D.L. 101/2013, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, della Legge 56/87;

RILEVATO, per l'effetto, l'assoluto rispetto di quanto statuito dalla Corte dei Conti in merito all'adeguato accesso dall'esterno se sol si considera che, rimodulandolo, l'entità delle risorse di cui al budget cd. "aggiuntivo" – ex art. 3, L.R. n. 3/2017 - costituito esclusivamente dalla spesa prevista per la stabilizzazione di n. 6 dipendenti di Cat. "C" e, pertanto, depurato dalle risorse all'uopo previste per la stabilizzazione delle Categorie "A" e "B", assuma un valore finanziario inferiore alle risorse complessivamente costituenti la capacità assunzionale del Comune di Campofiorito, destinate alle assunzioni ordinarie e nell'ambito delle quali verranno assunte le stabilizzazioni delle ridette Categorie "A" e "B";

SOTTOLINEATO, viepiù, che il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari, come sopra rimodulato, non assorbe risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno, in tal modo rispettando, pedissequamente, le statuizioni del Giudice Contabile;

RITENUTO necessario, per quanto fin qui compendiato, dare pedissequa esecuzione alla Direttiva di cui alla Deliberazione di G.M. n. 28 del 29.03.2019 modificativa della precedente Deliberazione 40 del 07.06.2018, recante l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno – triennio 2018/2020 del Comune di Campofiorito, che del presente Provvedimento devono intendersi, entrambi, parti integranti e sostanziali, nel senso di a) prevedere che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 3/2016, le capacità assunzionali (budget ordinario) che verranno utilizzate per le assunzioni ordinarie dei lavoratori n. 2 di cat. A e n. 5 di cat. B, rientrano nei meccanismi del cosiddetto reclutamento *ordinario sicchè, valgono espressamente quali assunzioni dall'esterno anche ai fini del bilanciamento con le forme di reclutamento speciale previsto dalle attuali normativa in materia di stabilizzazione del personale precario*; b) destinare, contestualmente, la restante parte delle risorse disponibili alla assunzione con procedura riservata in corso ai sensi dell'art. 26 l.r. 8/2018 e dell'art. 22 della L.R. 1/2019, oltre che ai sensi di quanto espressamente indicato dalla stessa giurisprudenza amministrativa del TAR Palermo (Sentenza n° 234/2019 e la successiva Ordinanza cautelare n° 278/2019) per l'assunzione di n. 6 dipendenti di cat. C tramite pubblico concorso (*budget aggiuntivo*);

CONSIDERATO, per l'effetto, altresì, necessario revocare parzialmente, modificandola ed integrandola, la propria precedente Determinazione n. 169/2018 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21-quinquies, comma 1, Legge 07 agosto 1990, n. 241, a mente del quale: *“1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento o, salvo che per i provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo”*, alla luce delle apportate modifiche del vigente Piano triennale dei Fabbisogni;

DETERMINA

PRENDERE atto della Direttiva – procedendo alla sua pedissequa attuazione - di cui alla Deliberazione di G.M. n. 28 del 29.03.2019, modificativa della precedente Deliberazione 40 del 07.06.2018, recante l'approvazione del Piano Triennale del Fabbisogno – triennio 2018/2020 del Comune di Campofiorito, che del presente Provvedimento devono intendersi, entrambi, parti integranti e sostanziali, nel senso di a) prevedere che, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della l.r. 3/2016, le capacità assunzionali (budget ordinario) che verranno utilizzate per le assunzioni ordinarie dei lavoratori n. 2 di cat. A e n. 5 di cat. B, rientrano nei meccanismi del cosiddetto reclutamento *ordinario sicché, valgono espressamente quali assunzioni dall'esterno anche ai fini del bilanciamento con le forme di reclutamento speciale previsto dalle attuali normativa in materia di stabilizzazione del personale precario*; b) destinare, contestualmente, la restante parte delle risorse disponibili alla assunzione con procedura riservata in corso ai sensi dell'art. 26 l.r. 8/2018 e dell'art. 22 della L.R. 1/2019, oltre che ai sensi di quanto espressamente indicato dalla stessa giurisprudenza amministrativa del TAR Palermo (Sentenza n° 234/2019 e la successiva Ordinanza cautelare n° 278/2019) per l'assunzione di n. 6 dipendenti di cat. C tramite pubblico concorso (*budget aggiuntivo*);

Di dare atto, con le summenzionate modificazioni, dell'assoluto rispetto di quanto statuito dalla Corte dei Conti in merito all'adeguato accesso dall'esterno se sol si considera che, rimodulandolo, l'entità delle risorse di cui al budget cd. “aggiuntivo” – ex art. 3, L.R. n. 3/2017 - costituito esclusivamente dalla spesa prevista per la stabilizzazione di n. 6 dipendenti di Cat. “C” e, pertanto, depurato dalle risorse all'uopo previste per la stabilizzazione delle Categorie “A” e “B”, assume un valore finanziario *inferiore* alle risorse complessivamente costituenti la capacità assunzionale del Comune di Campofiorito, destinate alle assunzioni ordinarie e nell'ambito delle quali verranno assunte le stabilizzazioni delle ridette Categorie “A” e “B”;

Di dare atto, altresì, che il reclutamento del personale attraverso procedure concorsuali per la stabilizzazione dei precari, come sopra rimodulato, non assorbe risorse finanziarie superiori al cinquanta per cento di quello reclutato attraverso ordinarie procedure concorsuali aperte all'esterno, in tal modo rispettando, pedissequamente, le statuizioni del Giudice Contabile;

Di revocare, in autotutela e solo parzialmente, la propria precedente Determinazione n. 169/2018 avente ad **oggetto** “Art. 20 del D.lgs 25/05/2017 n. 75, art. 11 L.R. 8/2017 e art. 26 L.R. 8/2018 – Procedure di stabilizzazione riservata al personale a tempo determinato e ASU, in servizio presso il Comune di Campofiorito, per la copertura di n. 13(tredici) posti suddivisi:

- n. 2 (due) posti di Cat. “A” per titoli e prova pratica, a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali – profili professionali : “Operaio generico”;
- n. 5 (cinque) posti di Cat. “B” per titoli e prova , di cui n° 4 (quattro), a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali, e n° 1 (uno) ASU a tempo indeterminato part-

*time a 20 ore settimanali – profili professionali: “Esecutore” ;
n. 6 (sei) posti di Cat. “C” per titoli ed esami di cui n° 5 (cinque), a tempo indeterminato part-time a 24 ore settimanali, e n° 1 (uno) ASU a tempo indeterminato part-time a 20 ore settimanali –
profili professionali: n. 1 (uno) “Istruttore contabile”; n. 3 (tre) “Istruttore tecnico/geometra” e n.
2 (due) “Istruttore amministrativo” di cui n. 1 (uno) part-time a 20 ore settimanali”*
esclusivamente per la parte relativa all’approvazione degli avvisi pubblici, predisposti dall’Area Amministrativa, finalizzati ad acquisire le domande di partecipazione del personale, in servizio presso il comune di Campofiorito, rientrante nelle Categorie “A” e “B”, con effetto caducativo anche sui relativi Bandi che, invero, cessano di avere efficacia *ex nunc* e che, per l’effetto, dovranno trovare nuovo *iter* procedurale, *in primis* la necessaria riapprovazione ma, questa volta, prevedendo che nella predisposizione degli atti finalizzati all’assunzione di lavoratori di cat A. e B – le relative risorse assunzionali siano computate tra quelle ordinarie, impiegando, per l’effetto, un identico importo per la stabilizzazione dei lavoratori rientranti nella cat. C, ai sensi di cui all’art. 26, comma 6, l.r. n. 8/2018;

Di confermare, senza soluzione di continuità, il prefato Provvedimento in ogni sua altra parte anche in riferimento alla procedura di stabilizzazione relativa ai n. 6 posti di Cat. “C” che, pertanto, non viene inficiato dalle presenti determinazioni in merito;

Di attestare, ferme restando le compendiate modifiche fin qui dedotte, la vigente piena legittimità giuscontabile delle procedure di stabilizzazione *in itinere*, alla luce dei nuovi approdi giurisprudenziali della Magistratura Contabile (*ex multis* Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana, Deliberazione n. 27/2019/PAR).

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
(Giuseppe Cerasa)

The image shows a circular official stamp of the Municipality of Campofiorito on the left, with a handwritten signature in blue ink on the right. The stamp contains the text 'COMUNE DI CAMPOFIORITO' and 'SICILIA' around a central emblem. The signature is written in a cursive style.